



Comune di Morengo

Provincia di BERGAMO

via Castello, 13 - 24050 - Morengo Tel. 0363-95052/fax 0363-941030



Prot. 2252

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 17.05.2010

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'

ORDINANZA PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

(Art. 50 com. 5 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc...) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, e di altri animali (es. cavalli) viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado del territorio comunale;

PRESO ATTO inoltre delle problematiche igienico - sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini;

RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani, o di altri animali, o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

VALUTATO di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n°267/2000, 1° e 2° comma, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e di ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.L. vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

- ✓ di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;
- ✓ di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l'utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l'utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
- ✓ di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali.

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo e non essendo in possesso della suddetta attrezzatura, sono passibili della **sanzione pecuniaria amministrativa** da 25 a 500 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali;

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Consorzio di Polizia Locale Terre del Serio;

DISPONE

che il presente provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 17.05.2010



Il Sindaco
Dott. Luciano Ferrari
Luciano Ferrari